

IMPRESE E APPALTI, RISCHIO BLOCCO

di **Maurizio Leo**

Tempi duri per gli appaltatori che sembrerebbero trovarsi dinanzi a un bivio: pagare subito per contestazioni fiscali o previdenziali, anche ritenute infondate, ovvero rinunciare alle gare.

È questo il dilemma che emerge dalla lettura della disposizione introdotta dal decreto Semplificazioni nel codice degli appalti.

Il nuovo articolo 80 del codice prevede che la stazione appaltante può escludere un operatore economico dalla gara, se può dimostrare che questi non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora le violazioni siano, nella sostanza, di ammontare superiore a 5mila euro.

La disposizione – va detto – risponde alla necessità di recepire taluni principi comunitari e, in particolare, di anticipare i possibili esiti della procedura di

infrazione 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, con lettera del 24 gennaio 2019. Allo stesso modo, però, va rilevato come, con una ormai solita, improvvida, tecnica normativa, il legislatore abbia confezionato una disposizione, tanto indecifrabile, quanto pericolosa per il particolare settore.

L'insidia della nuova formulazione dell'articolo 80 (comma 4, quarto periodo) risiede principalmente nel riferimento agli «obblighi di pagamento (...) non definitivamente accertati». Locuzione, quest'ultima, inspiegabilmente

introdotta nella norma interna, visto che non viene mai utilizzata né dalle direttive comunitarie, né da altri ordinamenti europei.

Ma andiamo con ordine.

Nell'articolo 80, comma 4, vi era (e vi è), nel primo periodo, una causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto, se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi «definitivamente accertate», rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

Tale disposizione fa buon governo del lessico fiscale e, in effetti, fino ad oggi ha funzionato. In materia tributaria, infatti, il termine «accertamento» ha un significato ben preciso e rimanda a una attività in cui

orma
e per
re
azione
ia
rla
egolarità
e non
itive

giudicato ben preciso e rimanda a una attività in cui vengono contestate violazioni di imponibili e di imposte, a cui fa seguito il relativo obbligo di versamento.

Viceversa, la nuova disposizione, inserita nell'articolo 80, si riferisce a «obblighi di pagamento (...) non definitivamente accertati».

La disposizione, in questo caso, risulta di complessa interpretazione poiché, non riferendosi più alle violazioni di imponibili e di imposte, bensì a un non meglio precisato accertamento di obblighi di pagamento, non utilizza la corretta terminologia fiscale che, viceversa, sarebbe di aiuto nella interpretazione e applicazione della stessa.

—*Continua a pagina 30*